DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE, PER FAVORIRE L'USO DI NAVI A DOPPIO SCAFO E PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FLOTTA

Art. 4

Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e l'ammodernamento delle unità navali destinate al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale

Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al presente comma. (2) (3)

Versione in vigore dal 1 gennaio 2008, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l'uso di navi a doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta
Estremi	Legge 9 gennaio 2006, n. 13
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2006

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto (con l'art. 8, comma 8) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente articolo e' ridotta di 20 milioni di euro per l'anno 2007.

(3) La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 208) che l'autorizzazione di spesa di cui al presente e' ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-la-sicurezza-della-navigazione-per-favorire-l-uso-di/art-4-fondo-per-favorire-il-potenziamento-la-sostituzione-e-l

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it